

Ordinanza n. 20 del 18 Luglio 2019

Criteria e modalità di assegnazione di contributi per le abitazioni che in ragione degli effetti di liquefazione del terreno causata dal sisma hanno subito danneggiamenti e rotazioni

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, rubricato *“Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- il decreto-legge del 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 46 del 24 settembre 2012 *“Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”*;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 *“Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno*

subito danni significativi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione” e successive modifiche ed integrazioni;*

- n. 91 del 17 dicembre 2012 *“Integrativa e modificativa dell’Ordinanza n. 63 del 25 ottobre 2012 in relazione all’articolo 5 bis del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall’art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174. Integrazioni ai sensi lettera h/bis comma 2”;*

- n. 27 del 12 marzo 2013 *“Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;*

- n. 119 dell’11 ottobre 2013 *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”;*

- n. 59 del 4 luglio 2014 *“Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 27 del 12 marzo 2013 “Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici”;*

- n. 20 dell’8 Maggio 2015 *“Approvazione delle Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione” modificata e integrata dalle ordinanze nn. 39 e 58 del 2015, n. 46 del 2016 e n. 12 del 2018;*

- n. 40 del 6 agosto 2015 *“Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo”;*

- n. 51 del 26 novembre 2015 *“Disposizioni in merito ad imprese appaltatrici degli interventi di cui alle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e proroghe dei termini per la presentazione delle domande”;*

- n. 14 del 21 marzo 2016 *“Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, 60/2013, 66/2013, 32/2014, 33/2014, 15/2015, e 13/2016. Modifiche alle ordinanze nn. 51/201, 86/2012 e n. 33/2014” e successive modifiche ed integrazioni;*

- n. 19 del 4 agosto 2017 *“Nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relativamente agli edifici contenuti nelle Unità Minime di Intervento (UMI). Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari del contributo. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi, n. 32 del 28 aprile 2014”;*

- n. 34 del 28 Dicembre 2017 *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148”;*

Visti altresì:

- il Decreto n. 2490 del 24 Agosto 2016 *“Approvazione dell’atto di indirizzo: definizioni in tema di finiture interne ad integrazione di quanto previsto dalle Linee Guida relative all’applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dalle Ordinanze n. 29, 51 e 86 del 2012”*;
- il Decreto n. 3105 del 7 novembre 2017 *“Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo: modalità per la formazione del campione e specifiche per il monitoraggio”*;

Richiamate le leggi regionali:

- n. 19 del 30 ottobre 2008 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”*;
- n. 16 del 21 dicembre 2012 *“Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”*;
- n. 23 del 19 dicembre 2016 *“Istituzione del comune di Terre del Reno mediante fusione dei Comuni di Mirabello e Sant’Agostino nella provincia di Ferrara”*;

Considerato che nei centri abitati di S. Carlo e Mirabello gli eventi sismici del 20 maggio 2012 hanno innescato fenomeni di liquefazione che hanno reso temporaneamente inagibili alcuni edifici, tratti di strade e le reti di servizi presenti;

Preso atto per dette aree dei rapporti sugli effetti della liquefazione a cura del gruppo di lavoro interdisciplinare della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento della Protezione Civile, delle conclusioni in merito all’esaurimento del rischio geotecnico post-sisma e quanto di conseguenza rispetto ad alcuni edifici che presentavano evidenze quali rotazioni globali rispetto alla verticale, cedimenti e sollevamenti di pavimentazioni ma in combinazione tale da non pregiudicarne l’agibilità secondo i parametri di cui ai rilievi AeDES;

Viste le segnalazioni pervenute al Commissario Delegato in merito a fabbricati per i quali, pur in situazione di agibilità sismica, gli utilizzatori riportavano il permanere di difficoltà al ritorno alla piena fruizione delle abitazioni a causa, in particolar modo, delle rotazioni subite dall’edificio per effetto dei cedimenti prodotti dai fenomeni di liquefazione innescati dagli eventi sismici;

Visto inoltre il parere del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r. 19/2008 sulle succitate segnalazioni (Rif. Prot. N. 123 del 14 aprile 2016);

Considerato altresì che con nota del 6/05/2019 il Comune di Terre del Reno confermava la presenza di alcuni edifici siti in San Carlo caratterizzati dalle problematiche in oggetto;

Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri e le modalità di assegnazione di contributi per suddette situazioni;

Sentito nella seduta del 01/04/2019 il Comitato Istituzionale e di Indirizzo ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;

DISPONE

Articolo 1

Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nei centri abitati del Comune di Terre del Reno, interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, ricadenti all'interno dei territori dei Comuni della Regione Emilia-Romagna coinvolti dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n.172, ove si sono verificati gravi effetti di liquefazione che hanno reso temporaneamente inagibili alcuni edifici, tratti di strade e le reti di servizi presenti.

Articolo 2

Condizioni per la concessione del contributo

1. Al fine di ripristinare la piena fruibilità degli edifici residenziali che in ragione degli effetti di liquefazione abbiano subito danneggiamenti e limitazioni di utilizzo indotte da rotazioni globali rispetto alla verticale, cedimenti e sollevamenti di pavimentazioni in combinazione tale da non pregiudicarne l'agibilità secondo i parametri di cui ai rilievi di agibilità AeDES, è concesso un contributo a favore dei proprietari, degli usufruttuari, dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, per la realizzazione dell'intervento diretto a ristabilire le ordinarie condizioni di utilizzo dell'edificio in cui sia presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale.

2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano esclusivamente agli edifici per i quali, a far data dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio, la segnalazione di disagio alla fruizione sia già stata oggetto di specifica richiesta di valutazione al Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi della l.r. 19/2008.

3. Sono ammissibili a contributo esclusivamente gli edifici per i quali l'inclinazione globale rispetto alla verticale, accertata con le modalità previste al successivo art. 4, sia superiore ai limiti definiti per tolleranze morfologiche e dimensionali connesse alla tecnologia di esecuzione. Per gli edifici con struttura portante in muratura e per gli edifici con struttura portante in c.a. si considerano, quali limiti, i rispettivi valori delle "imperfezioni geometriche" definite per l'analisi strutturale dai relativi Eurocodici.

4. Non sono ammesse a contributo le unità immobiliari di proprietà d'impresa, ricomprese negli edifici di cui ai commi precedenti, per le quali il contributo configuri Aiuto di stato secondo le fattispecie di cui all'art. 9 dell'Ordinanza 14/2016 e smi.

5. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli non riguardanti le parti strutturali dell'edificio, che non recano pregiudizio alla statica dell'edificio, che comunque coinvolgono l'edificio nella sua interezza e risultano finalizzati ad eliminare la situazione di disagio alla fruizione come rappresentata all'interno di perizia giurata redatta dal tecnico incaricato. A conclusione di tali interventi è previsto il deposito di una dichiarazione da parte dei beneficiari che attesti il ripristino della piena fruibilità delle unità immobiliari oggetto di contributo.

6. Sono interventi strutturali quelli volti alla riparazione del danno e ripristino della verticalità delle strutture portanti ed orizzontalità degli impalcati dell'edificio esistente da inquadarsi, caso per caso, rispetto alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Ove l'edificio ricada all'interno delle aree perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 è fatto obbligo alla realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio di liquefazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nella citata determinazione e successiva determinazione n. 1105 del 3 febbraio 2014; a tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di mitigazione del rischio di liquefazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto.

7. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici che vengono totalmente demoliti e ricostruiti ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Ove l'edificio ricada all'interno delle aree perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 è fatto obbligo alla realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio di liquefazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nella citata determinazione e successiva determinazione n. 1105 del 3 febbraio 2014; a tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di mitigazione del rischio di liquefazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto.

8. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario, il titolare di diritti reali di garanzia ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, il promissario acquirente in base a un titolo giuridico avente data certa antecedente a quella degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, oppure assegnate ai soci di cooperative a proprietà indivisa, così come definito dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.

9. Per attività produttiva attiva si intende quella che alla data del sisma aveva sede nell'immobile danneggiato, esercitata da impresa definita all'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che possiede, al momento di presentazione della domanda, i requisiti di cui all'allegato 1 "Requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 e smi. La sussistenza di detti requisiti andrà autocertificata all'atto della presentazione della domanda nella quale dovranno essere indicati anche il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato.

10. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'Unità Strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

- a) fabbricati costruiti in epoche diverse;
- b) fabbricati costruiti con materiali diversi;
- c) fabbricati con solai posti a quota diversa;
- d) fabbricati aderenti solo in minima parte.

Articolo 3

Determinazione del contributo concedibile

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2, è concesso un contributo sul costo ammissibile e riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 4 e 5.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo approvato dalla Giunta regionale, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste per le quali si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dalla CCIAA territorialmente competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale indicato nella Tabella allegata al n. 1 riferita all'intervento da eseguirsi, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare. Per superficie complessiva si intende la superficie utile più la superficie accessoria dell'unità immobiliare, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'Allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate senza la limitazione al 60% e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali.

3. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 ed il risarcimento assicurativo.

4. Il costo dell'intervento di cui al comma 2 comprende:

a) in caso di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 2 comma 5, le spese per rilievo della rotazione del fabbricato (necessarie anche ai fini della redazione della perizia giurata), gli interventi di prima messa in pristino connessi alle manifestazioni di liquefazione, i compensi degli amministratori di condominio, le opere edili finalizzate al ripristino della piena fruibilità dell'edificio eseguite sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile;

b) in caso di interventi strutturali su edificio esistente di cui all'art. 2 comma 6, le spese per rilievo della rotazione del fabbricato (necessarie anche ai fini della redazione della perizia giurata), gli interventi di prima messa in pristino connessi alle manifestazioni di liquefazione, le indagini e le prove di laboratorio (necessarie ai fini della redazione del progetto), i compensi degli amministratori di condominio, le opere strutturali nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso edificio ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile;

c) in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2 comma 7, le spese per rilievo della rotazione del fabbricato (necessarie anche ai fini della redazione della perizia giurata), le indagini e le prove di laboratorio (necessarie ai fini della redazione del progetto), i compensi degli amministratori di condominio, le opere di demolizione totale e di ricostruzione

delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, delle finiture connesse e degli impianti comuni dell'edificio;

il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.

5. Per le unità immobiliari che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva attiva, il costo dell'intervento comprende, oltre quanto previsto al comma 4:

a) le opere edili finalizzate al ripristino della piena fruibilità realizzate sulle parti di proprietà esclusiva, ove eseguito l'intervento di cui all'art. 2 comma 5;

b) le finiture interne connesse agli interventi strutturali e la riparazione o il rifacimento degli impianti interni, ove eseguito uno tra gli interventi di cui all'art. 2 commi 6 o 7;

il contributo per tali opere è calcolato nella misura del 100%.

6. Per le unità immobiliari che alla data del 20 maggio 2012 non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva attiva, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali, il costo dell'intervento non può ricomprendere le opere di cui al precedente comma 5.

7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione da parte dell'impresa affidataria di lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

8. Il costo convenzionale di cui al comma 2 è incrementato del 15% esclusivamente per edifici ricompresi nelle aree perimetrate dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012, qualora previsto sull'edificio uno tra gli interventi definiti all'art. 2 ai commi 6 e 7 e preventivamente approvato il progetto di mitigazione del rischio liquefazione dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli.

9. Il contributo spettante per le prestazioni tecniche, richieste ai professionisti abilitati, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è determinato sull'importo dei lavori ammissibili secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli Ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al Decreto C.D. n.53 del 17 gennaio 2014.

10. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti secondo quanto disciplinato dall'Ordinanza 51/2012 e smi comma 8-bis articolo 3.

11. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari; fermo restando quanto previsto all'art. 2 comma 4.

12. Il contributo, ove eseguito uno tra gli interventi di cui all'art. 2 commi 6 o 7, è destinato per almeno il 55% all'intervento strutturale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse.

13. Non sono ammesse a contributo le pertinenze esterne all'edificio.

14. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori ai sensi di quanto disciplinato dall'Ordinanza 51/2012 e smi ai commi 12 e 12-bis articolo 3.

15. Nel caso di demolizioni e ricostruzioni con superficie complessiva minore di non più del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima. Qualora la superficie sia minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio.

Articolo 4

Presentazione delle domande

1. Dal 1 settembre 2019 al 29 febbraio 2020, i soggetti legittimati individuati all'articolo 2 devono depositare, a pena di decadenza, apposita domanda diretta al Sindaco del Comune di Terre del Reno. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante il modello e la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario delegato pubblicata sul sito web www.regione.emilia-romagna.it/terremoto. L'accettazione e la protocollazione della domanda, oppure il motivato rifiuto, devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dal deposito della stessa. Effettuata la verifica della completezza della domanda, l'accettazione viene comunicata mediante procedura informatica e dalla data di tale comunicazione decorrono i 90 giorni di cui all'art. 5 comma 2 della presente ordinanza. Decorso il termine dei cinque giorni dal deposito senza che intervenga alcuna comunicazione, la domanda si intende accettata, anche se in attesa della protocollazione, e dalla data del deposito decorre il termine di 90 giorni a cui si aggiungono i 5 giorni stabiliti per l'accettazione. Per interventi su edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi si applicano le previsioni di cui all'art. 1 dell'Ordinanza 119/2013.

2. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.

3. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 47 del d.P.R n. 445/2000, deve indicare:

- a) i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo qualora previsto;
- b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno due imprese a cui sono stati chiesti preventivi di spesa, con la quale è stato stipulato un contratto di appalto che viene conservato dal tecnico incaricato ed esibito su richiesta del Comune, del Commissario o degli organi di controllo. Le modalità ed i criteri adottati per la scelta sono descritti in apposito verbale redatto e conservato dal tecnico incaricato per gli eventuali controlli di cui al precedente periodo;
- c) l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito all'Accordo fra Regione Emilia-Romagna, sistema bancario e sistema economico regionale (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1262 del 3 settembre 2012) per le erogazioni del contributo in base agli stati di avanzamento;
- d) l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, altre tipologie di costi ammissibili e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
- e) gli estremi (protocollo SICO) della notifica preliminare ove necessaria, ottenuta tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it sul quale

dovranno anche essere implementate le eventuali integrazioni alla notifica dovute a modifiche dei dati;

f) l'eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, documentando l'importo assicurativo riconosciuto;

g) la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori.

4. La domanda deve contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) gli estremi e la categoria catastali;

b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile e accessoria dell'unità immobiliare e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;

c) la destinazione d'uso;

d) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;

e) l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto.

5. Alla domanda devono essere allegati:

a) una perizia giurata dal tecnico incaricato della progettazione attestante i danneggiamenti e limitazioni di utilizzo indotte da rotazioni globali rispetto alla verticale, cedimenti e sollevamenti di pavimentazioni, ed il nesso causale di detti danneggiamenti sia con gli eventi sismici sia con la generatasi situazione di disagio alla fruizione;

b) rilievo dell'inclinazione globale dell'edificio rispetto alla verticale, da eseguirsi con metodologie adeguate, in termini di precisione ed accuratezza, rispetto all'oggetto di misura. Risulteranno ammissibili a contributo esclusivamente i fabbricati rientranti nella condizione di ammissibilità definita all'art. 2 comma 3;

c) Il progetto degli interventi strutturali corredato da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di costruzioni in zone sismiche, ove eseguito uno tra gli interventi di cui all'art. 2 commi 6 o 7;

d) la documentazione essenziale ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo in relazione all'intervento da eseguirsi;

e) il computo metrico estimativo dei lavori, redatto, ai sensi dell'art. 42 del DPR 207/2010, coi prezzi elementari contenuti nel prezzario approvato dalla Giunta Regionale, al netto del ribasso offerto nel caso l'impresa incaricata di eseguire i lavori abbia presentato una proposta economica migliorativa. Qualora il prezzario regionale non contenga tutte le voci di spesa del computo metrico si farà riferimento all'elenco prezzi approvato dalla CCIAA della provincia competente o, in mancanza, all'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del DPR n. 207/2010. Il computo metrico estimativo è integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA;

f) la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio a corredo del rilievo di cui alla lett. b);

g) autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List").

6. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le previsioni di cui all'Ordinanza 46/2012 e smi.

7. Nei contratti stipulati per la realizzazione dei lavori di cui alla presente ordinanza è obbligatorio l'inserimento delle clausole di cui all'art. 8 dell'ordinanza 119/2013 e smi.

8. In relazione all'importo lavori per la selezione dell'impresa sono da applicarsi, in tema attestazione SOA categorie e classifiche, le disposizioni di cui all'art. 1 Ordinanza 51/2015.

Articolo 5

Concessione del contributo ed Inizio dei lavori

1. L'accettazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art. 4, costituisce deposito del progetto delle opere strutturali ai sensi della l.r. 19/2008 e avvio dell'iter istruttorio edilizio.

2. Il Comune, entro novanta giorni successivi all'accettazione della domanda corredata dai pareri previsti dalla presente ordinanza, istruisce il titolo abilitativo, acquisisce gli esiti dell'eventuale controllo a campione cui è stato sottoposto il progetto strutturale, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda, il procedimento per la determinazione del contributo si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.

3. Il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, con le procedure disciplinate dalla normativa vigente, unitamente alla determinazione del contributo, costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori da formalizzare successivamente.

Articolo 6

Obblighi a carico dei beneficiari del contributo

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

2. Il proprietario che aliena l'unità immobiliare per la quale beneficia dei contributi previsti dalla presente ordinanza prima della data di ultimazione degli interventi, ovvero prima di due anni dall'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata, perde il diritto al contributo ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici; la dichiarazione d'impegno dovrà essere presentata al Comune. Permane l'obbligo, entro i tre mesi successivi alla dichiarazione di fine lavori, di presentare al Comune la "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'abitazione", di cui al comma 4 dell'art. 25 dell'ordinanza n. 20/2015 e smi.

4. Per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva attiva si applicano gli obblighi previsti dall'art. 19, comma 1, dell'ordinanza n. 57/2012 e smi.

Articolo 7

Esecuzione dei lavori

1. I lavori devono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo:

a) entro 12 mesi dall'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 2 comma 5;

b) entro 24 mesi dall'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo per gli interventi strutturali di cui all'art. 2 commi 6 e 7.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga dei termini di cui al comma 1 per non più di 6 mesi per gli interventi di cui alla lettera a) e per non più di 12 mesi per gli interventi di cui alla lettera b).

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni.

Articolo 8

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, comma 5, lett. e), nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) fino al 15% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatto, con riferimento al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49/2018, dal direttore dei lavori, utilizzando i prezzi di cui al precedente art. 4 comma 5 lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

b) fino al 25% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

c) fino al 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, dello stato di avanzamento, redatto come alla lett. a) dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

d) il 30% del contributo a saldo, entro trenta giorni dalla presentazione al Comune, tramite la procedura informatica di cui all'art. 4 comma 1, del quadro economico a consuntivo dei lavori redatto dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune; dal quale il Comune stesso possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

- I. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui al precedente art. 4, comma 5, lett. e) effettivamente praticati dall'impresa appaltatrice e non superiori a quelli dell'elenco prezzi regionale o degli altri elenchi richiamati, il quale dovrà contenere, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- II. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;
- III. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- IV. dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;
- V. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni eseguite in subappalto gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto di appalto con ribasso non superiore al 20%;
- VI. per gli interventi di cui all'art. 2 comma 5, dichiarazione da parte degli beneficiari che attesti il ripristino della piena fruibilità delle unità immobiliari, appartenenti all'edificio, oggetto di contributo;

e per gli interventi di cui all'art. 2 comma 6 e 7, altresì:

- VII. attestazione di rispondenza dei lavori MUR A.17/D.11 di cui alla DGR 1878/2011, e segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità;
- VIII. collaudo statico ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni;
- IX. esito positivo del controllo effettuato sul progetto delle strutture, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione.

2. L'impresa appaltatrice dei lavori può richiedere al beneficiario l'erogazione di un anticipo fino al 15% dell'importo ammesso a contributo a condizione che il Comune abbia emesso l'ordinanza di concessione del contributo, allegando fatture o note pro forma di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile e polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a

favore del Commissario Delegato, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del DLgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998. Il beneficiario del contributo inoltra, tramite la piattaforma MUDE, la richiesta di anticipo al Comune allegando le fatture o note pro forma e copia digitale della polizza fideiussoria fornita dall'impresa affidataria dei lavori. L'impresa provvede contestualmente a depositare l'originale analogico della polizza presso il Comune che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La polizza fideiussoria deve essere redatta secondo lo schema scaricabile nella sezione "Dopo il terremoto – atti per la ricostruzione" nel sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.

3. La compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, così come disciplinato al comma 1.

4. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

5. Il Comune, entro 20 giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'attestazione del riconoscimento del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC, nonché secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza 51/2015 per l'iscrizione alle Casse Edili dell'Emilia-Romagna. Alle dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestanti il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori e subappaltatori si applica quanto previsto dall'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza n. 40/2015.

6. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. d).

7. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. d), qualora siano stati effettuati pagamenti totali o parziali anteriormente alla data in vigore della presente ordinanza per gli interventi di prima messa in pristino connessi alle manifestazioni di liquefazione, per indagini, rilievi, prove di laboratorio e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda. Gli importi potranno essere richiesti qualora ammissibili, in ragione dell'intervento previsto, secondo quanto dettagliato all'art. 3 della presente Ordinanza.

8. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Articolo 9

Controlli

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune, tramite i propri uffici tecnici, vigila sulla corretta esecuzione dei lavori. La vigilanza viene esercitata sia mediante la verifica del procedimento edilizio, sia dei lavori eseguiti o in corso di esecuzione con i contributi concessi, su almeno il 15% degli edifici. Il campione viene selezionato mediante procedura MUDE e concorre al raggiungimento della percentuale degli edifici soggetti a controllo sul progetto esecutivo riguardante le strutture di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16/2012, i controlli a campione circa la conformità degli interventi strutturali alle Norme tecniche sulle costruzioni dovranno essere svolti in coerenza con quanto stabilito dalle ordinanze commissariali vigenti.

3. Il controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo è effettuato secondo le modalità previste all'art. 5 dell'Ordinanza 19/2017; le concessioni di cui alla presente Ordinanza concorrono alla formazione del campione di cui al Decreto 3105 del 7 Novembre 2015.

Articolo 10

Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e smi.

Articolo 11

Esclusione dai contributi

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili nei quali sono stati eseguiti interventi in totale difformità o in mancanza del titolo abilitativo come definiti dalla l.r. 23/2004 e smi e non sanati dal procedimento di condono edilizio o dall'accertamento di conformità (art. 17 l.r. 23/2004).

Articolo 12

Assistenza alla popolazione

1. I nuclei familiari, per i quali si rende necessario l'allontanamento dalle abitazioni oggetto degli interventi di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7 finanziati col contributo di cui all'articolo 3, possono accedere alla forma di assistenza alla popolazione, Contributo per il Canone di Locazione (CCL) o Contributo per il Disagio Abitativo (CDA), prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi, presentando relativa domanda nei termini e secondo le modalità indicate nell'articolo 5, comma 2, della stessa ordinanza commissariale n. 20/2015 e smi, le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili.

2. Il contributo per l'assistenza di cui al comma 1 è riconosciuto fino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, incaricato dal soggetto interessato, attestante la raggiunta piena agibilità dell'abitazione sgomberata. I lavori devono essere eseguiti entro e non oltre i termini stabiliti dall'articolo 7 della presente ordinanza, salvo

eventuali proroghe o sospensioni concesse dal comune e decorrenti dalla data di concessione del contributo.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURERT.

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

Tabella 1 – Definizione dei costi parametrici suddivisi per tipologia di intervento

<i>Costo parametrico</i>	<i>Manutenzione straordinaria (art. 2 comma 5)</i>	<i>Intervento strutturale edificio esistente (art. 2 comma 6) o Ricostruzione (art. 2 comma 7)</i>
Fino a 120 mq.	560	800
Da 120 a 200 mq.	450	650
Oltre 200mq.	400	550